

EMERGENZA "COVID19"

(AGGIORNAMENTO AL 30/03/2020)

INFORMAZIONI INERENTI LE SOSPENSIONI DEI TERMINI RIGUARDANTI GLI ATTI COLLEGATI A TRIBUTI, ATTIVITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE E DELLE ATTIVITA' DI AVVERSO LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

TRIBUTI:

- **Sono sospesi i pagamenti dei piani di ammortamento di atti di accertamento, sia IMU che TARI?**
La risposta è negativa. Nessuna norma del governo, emanata per l'esigenza in corso, prevede la sospensione. Si deve intervenire con una delibera comunale.
E ad oggi presente una memoria di Giunta che dà mandato, in merito, ai Dipartimenti competenti.
- **I termini per i ricorsi e dei pagamenti degli avvisi di accertamento sono stati prorogati?**
I termini per ricorrere in giudizio- **scadenti tra il 9 marzo e il 15 aprile** - sono sospesi. (articolo 83 del Cura Italia).
Poiché il termine per pagare è coincidente con il termine per la proposizione del ricorso, anche il suddetto termine di pagamento resta sospeso.
Funziona come la sospensione feriale di agosto che interrompe il termine per proporre ricorso, con decorrenza successiva alla scadenza del termine.
- **Le scadenze ordinarie per il pagamento dei tributi saranno posticipate?**
La medesima delibera comunale che potrebbe sospendere eventualmente i versamenti delle rateizzazioni potrebbe prorogare i termini di pagamento della Tari ordinaria, essendo questi di stretta competenza degli enti locali.
Non è possibile invece la proroga delle scadenze ordinarie dell'IMU. In questo caso occorre una norma statale che sposti le scadenze di tutta Italia.
Anche in questo caso è in corso di definizione un decreto di aprile dedicato agli enti locali che potrebbe intervenire sulle scadenze.

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ROMA CAPITALE

Differiti al 30/09/2020 i pagamenti dei canoni e indennità d'uso per locazioni e concessioni degli immobili di proprietà capitolina **destinati ad attività commerciali e socio-culturali** con scadenza originale entro il 30/04/2020.

- la sospensione del pagamento dei canoni e delle indennità d'uso, comprese le rate di eventuali piani di rateizzazione già accordati, per locazioni e concessioni degli immobili di proprietà capitolina destinati ad attività commerciali e socio-culturali con scadenza originale entro il 30/04/2020, attraverso il differimento del pagamento al 30/09/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- che i versamenti dei canoni e delle indennità d'uso, di cui al punto precedente, per locazioni e concessioni degli immobili di proprietà capitolina destinate ad attività commerciali e socio-culturali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30/09/2020 o mediante rateizzazione, in conformità alle vigenti norme regolamentari, a decorrere dal mese di settembre 2020

Si specifica che destinatari di quanto disposto sono gli unici utenti titolari di concessioni e rapporti di locazione per lo svolgimento di attività commerciali e socio-culturali

- **Si sospendono i ratei di acquisto delle case popolari?**

Come per i tributi anche in questo caso occorre una specifica delibera comunale che sospenda i pagamenti o preveda altre forme di agevolazione.

In linea teorica nulla vieterebbe all'amministrazione di adottare provvedimenti in linea con quanto già avviene a livello nazionale per la sospensione dei mutui.

Quindi al momento non esiste una sospensione generalizzata ma, a seguito di apposita delibera potrebbero essere adottate misure in tal senso.

Si ricorda che a livello nazionale per i mutui è prevista la sospensione fino a 18 mesi al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; il lavoro parasubordinato; quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
- 2) Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all'ultimo trimestre del 2019.
- 3) In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all'80%. Rispettati questi requisiti, si può accedere alla facilitazione per i mutui per l'acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

CONTRAVVENZIONI¹ AL CODICE DELLA STRADA E AD ALTRE LEGGI.

SOSPENSIONI DEI TERMINI RIGUARDANTI:

a. RICORSI GIURISDIZIONALI (Giudice di Pace – Tribunale).

Con riferimento alla presentazione di **ricorsi giurisdizionali** – a norma dell'articolo 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18- *nei confronti*:

- *dei verbali di cui al Codice della Strada;*
- *delle Ordinanze – Ingiunzioni, adottate dal Prefetto in materia di Codice della Strada, con riguardo ai verbali accertati e contestati dal Personale di Polizia di Roma Capitale e dagli Ausiliari del Traffico di Roma Capitale;*
- *delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, di cui all'art. 18 della L. 689/1981;*

¹ L'utilizzo del termine "contravvenzioni" è giuridicamente improprio (in quanto la parola "contravvenzione" si riferisce, tecnicamente argomentando, al codice penale) e qui viene usata solo per cercare di semplificare il linguaggio. Per "contravvenzioni" qui si intendono i verbali con cui vengono accertate e contestate le violazioni alle norme del Codice della Strada e ad altre norme previste da altre leggi, regolamenti o ordinanza, per l'estinzione delle quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa.

- **delle cartelle esattoriali spiccate per la riscossione coattiva delle somme considerate dai verbali di cui al Codice della Strada e dalle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, di cui all'art. 18 della L. 689/1981.**

Dal 9 marzo 2020, al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Si intendono pertanto sospesi, per la frazione di tempo sopra indicata:

- 1) i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
- 2) i termini dei procedimenti esecutivi;
- 3) i termini per le impugnazioni delle sentenze;
- 4) in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

b. RICORSI AMMINISTRATIVI AL PREFETTO E SCRITTI DIFENSIVI A ROMA CAPITALE.

Con circolare prot. 300°/2090/117/2, del 13/03/2020, il Ministero dell'Interno ha specificato che per le persone residenti e per le imprese aventi sede in qualunque Comune dell'intero territorio nazionale, **sono sospesi: i termini di svolgimento di attività difensiva.** Trovando disciplina autonoma la sospensione per i termini dei ricorsi giurisdizionali nella previsione dell'art. 83 del D.L. n.18/2020 (vedi precedente capo A), per "svolgimento di attività difensiva" s'intende la presentazione dei ricorsi amministrativi al Prefetto, a norma dell'art.203 del Codice della Strada e la presentazione di "scritti difensivi ricorsi", per le materie di Competenza del Dipartimento Risorse Economiche, di cui agli articoli 18 e 19 della L. 689/1981.

La sospensione dei termini inerenti i menzionati procedimenti opera a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Giova precisare che il termine di cui sopra è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

c. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

In primo luogo, si ricorda che **i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta**, con circolare prot. 300°/2090/117/2 (del 13/03/2020) del Ministero dell'Interno, **sono sospesi dal 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020** (anche in questo caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo).

I pagamenti effettuati durante questo termine sono comunque validi e, se integralmente comprensivi delle somme indicate quali sanzione e spese di procedimento, hanno valore estintivo rispetto alla violazione.

Si deve poi evidenziare che, a norma del comma 2, dell'articolo 108, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18: *"in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione"*.

Con circolare del Ministero dell'interno prot.300/A72309/20/115/28 del 24 marzo 2020, è stata chiarito che: *“è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio”*.

RIEPILOGANDO

Con esclusivo riguardo ai pagamenti relativi ai verbali del Codice della Strada², il beneficio della riduzione del 30% rispetto alla somma minima edittale (se ammessa in relazione al tipo di violazione commessa), perdura per 30 giorni dalla notificazione e non per i consueti ed ordinari 5 giorni.

Questo per i verbali ricevuti in notifica o contestazione tra il 16 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.

Il termine per pagare in *“forma scontata”*:

- a decorrere dal 4 aprile 2020, per i verbali notificati dal 16 febbraio 2020 al 3 aprile 2020;
- decorre, invece, dal giorno della notifica, per quelli notificati dal 4 aprile 2020 al 31 maggio 2020.

In ogni caso i pagamenti effettuati anche prima estinguono comunque la violazione.

Non sono previsti, dalla norma sopra richiamata, rimborsi per chi abbia pagato somme estintive nella misura dell'intero importo del pagamento in misura ridotta senza beneficiare della “forma scontata”.

d. NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE.

In attuazione della circolare prot. 300°/2090/117/2 (del 13/03/2020) del Ministero dell'Interno, **le Amministrazioni** che devono provvedere alla notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, nei confronti delle persone residenti e delle imprese aventi sede in qualunque Comune dell'intero territorio nazionale, **beneficiano della sospensione dei termini di notifica a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.**

Giova precisare che il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che non maturano decadenze durante il periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine (corrispondente

alla data della violazione) abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

CARTELLE ESATTORIALI PER CONTRAVVENZIONI³

a. TERMINI PER PROPORRE OPPOSIZIONE CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI

Il termine per proporre ricorso al Giudice di Pace contro la CARTELLA ESATTORIALE **è sospeso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020.**

² Vicenda separata ed autonoma ha la trattazione dei verbali inerenti le violazioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020, che pure beneficiano della possibilità di estinzione in “forma scontata”.

³ L'utilizzo del termine “contravvenzioni” è giuridicamente improprio (in quanto la parola “contravvenzione” si riferisce, tecnicamente argomentando, al codice penale) e qui viene usata solo per cercare di semplificare il linguaggio. Per “cartelle esattoriali” per “contravvenzioni” qui si intendono gli atti della riscossione coattiva dei verbali non pagati inerenti le violazioni alle norme del Codice della Strada e ad altre norme previste da altre leggi, regolamenti o ordinanze.

b. **SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

c. **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Quindi, i termini dei procedimenti relativi alle istanze di:

- a) Discarico ex L. 228/2012;
- b) Annullamento in autotutela della cartella esattoriale, Determinazioni Dirigenziali ingiuntive, preavvisi di accertamento (c.d. pecette);
- c) Rateizzazione sanzioni;
- d) Rimborso pagamenti non dovuti;

sono sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020.

AVVERTENZA GENERALE

I termini relativi alle sospensioni di cui sopra possono essere modificati o prolungati con espresso provvedimenti normativo. Le informazioni qui rappresentate sono **validate al 30 marzo 2020.**